

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-2180 del 05/05/2021
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta IRETI SPA Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi dell'art.9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.99
Proposta	n. PDET-AMB-2021-2256 del 04/05/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno cinque MAGGIO 2021 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n.516/2021

**AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) ai sensi del D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta IRETI SPA – Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi dell’art.9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n.99.**

## LA DIRIGENTE

Visti:

- l’art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all’autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia (ARPAE);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l’assetto organizzativo dell’Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell’esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Viste le seguenti norme:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;
- D.Lgs 99/92 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;
- la Legge 16 novembre 2018, n. 130 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze;
- D.G.R. 30 dicembre 2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 285;
- D.G.R. 7 novembre 2005, n.1801 Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- D.G.R. 13 marzo 2009 n. 297 Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- D.G.R. 22 giugno 2020 n.708 Direttiva ad Arpae ad integrazione della Delibera di Giunta Regionale n.1801/2005 relativamente agli impianti di depurazione del comparto agroalimentare di cui all’Allegato 2 della Delibera di Giunta Regionale n.2773/2004.
- D.G.R. 4 marzo 2019 n.326 Disposizioni urgenti in materia di utilizzo agronomico dei fanghi

- di depurazione;
- D.G.R. 7 dicembre 2020 n.1812 Disposizione in materia di fanghi di depurazione di acque reflue.
  - Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n.11046 del 29/07/2005 "Orientamenti tecnici sulle metodiche di analisi dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura di cui alla DGR 2773/04 come modificata dalla DGR n.285/05";
  - Determinazione del Direttore Generale Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n.11047 del 29/07/2005 "Orientamenti applicativi della fase transitoria e quesiti interpretativi in materia di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione ai sensi della D.G.R. n.2773/04 come modificata dalla D.G.R. n.285/05";
  - D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
  - D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
  - D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
  - L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
  - L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
  - Regolamento Regionale 15 dicembre 2017 n.3 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
  - D.G.R. 8 giugno 2020 n. 619 Nuova designazione di zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.
  - D.G.R. 8 marzo 2021 n.309 Nuova designazione di ulteriori zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, in attuazione della Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

Visto il PTCV vigente aggiornato dal Consiglio Provinciale con atto n.25 del 21/09/2018, che per l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione rimanda alla disciplina in materia vigente;

Premesso che:

- la ditta IRETI Spa, alla presentazione di domanda oggetto del presente atto, è autorizzata all'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione con atto della Provincia di Reggio Emilia n. 29340 del 28/05/2012 e successive modifiche e integrazioni;
- i fanghi oggetto di autorizzazione all'utilizzo in agricoltura provengono da impianti di depurazione di acque reflue urbane ubicati in provincia di Reggio Emilia e di Parma, e vengono stoccati dalla ditta nel "Centro stoccaggio fanghi" di via Raffaello n.40 in comune di Reggio Emilia;
- tale Centro è autorizzato ai sensi dell'art.208 con atto Det-Amb-2020-2779 del 17/06/2020, anche a seguito di reinquadrimento autorizzatorio del sito polifunzionale di IRETI Spa in cui

esso si trova, conformemente a quanto previsto in materia di rifiuti ed in materia di utilizzo dei fanghi in agricoltura (fra cui D.G.R. 2773/04 al paragrafo XI); in specifico, l'autorizzazione unica si riferisce a operazione R13 a cui sono sottoposti i fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane ubicati sul territorio provinciale di Reggio Emilia e da alcuni impianti di depurazione di acque reflue urbane ubicati sul territorio provinciale di Parma;

- la ditta IRETI Spa, in base al sopraddetto nuovo assetto organizzativo ed autorizzativo, al fine di avere titolo per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ha la necessità di ottenere l'Autorizzazione Unica ambientale ai sensi del del DPR 59/2013, che lo ricomprende.

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "IRETI Spa" avente sede legale in Comune di **Genova – Via Piacenza n.54**, acquisita agli atti con prot. PG/2020/189514 del 30/12/2020, concernente l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti dal "Centro stoccaggio fanghi" sito di via Raffaello n.40 in comune di Reggio Emilia, contenente la seguente documentazione:

- Elenco degli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi da utilizzare in agricoltura;
- Quantità di fango prodotte ed utilizzate in agricoltura nella provincia di Reggio Emilia riferite al 2019 in termini di sostanza tal quale e di sostanza secca;
- Elenco Terreni;
- Piano di distribuzione ed utilizzazione dei fanghi;
- Analisi dei fanghi per gli impianti di trattamento delle acque reflue da cui provengono i fanghi;
- Documentazione relativa ad Aziende agricole, nella quale sono contenuti:
  - Relazione sui vincoli di tipo pedologico, urbanistico, paesaggistico ed ambientale, Consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola per i suoli sui quali si intendono utilizzare i fanghi;
  - Titolo di disponibilità dei terreni;
  - Estratti di mappa dei terreni sui quali è previsto l'utilizzo agricolo dei fanghi;
  - Analisi dei terreni.

Viste inoltre le integrazioni acquisite al PG/58122 del 15/04/2021, a seguito di richiesta ARPAE con lettera PG. 37426 del 10/03/2021, consistenti: in nota di chiarimenti sulla documentazione presentata in domanda; in aggiornamento della tabella sui quantitativi di fango prodotto e correzione di elenco terreni per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/92 e D.P.R. n.59/13;

Atteso che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che :

- la presente autorizzazione riguarda esclusivamente l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione provenienti dal "Centro stoccaggio fanghi" della medesima ditta IRETI Spa e destinati sul territorio provinciale di Reggio Emilia, coerentemente con la vigente disposizione della D.G.R. 2773/04 paragrafo XIII punto 3;
- la presente autorizzazione è rilasciata ad IRETI Spa in qualità di produttore ed utilizzatore dei fanghi in agricoltura, ai sensi della D.G.R. 2773/04 paragrafo XIII punto 2;
- il titolo ambientale per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D. Lgs. 99/1992 ricompreso in AUA, ai sensi del DPR 59/2013, garantisce congruo livello di tutela ambientale per lo svolgimento dell'attività;

Atteso che i fanghi conferiti al "Centro stoccaggio fanghi" sono utilizzati anche in terreni ubicati fuori provincia, con proprie autorizzazioni AUA alla medesima ditta IRETI Spa da parte dei Servizi di questa Agenzia competenti per territorio;

Tenuto conto della relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia – Distretto di Reggio Emilia - Sede di Reggio Emilia con atto PG/30809 del 26/02/2021;

Richiamate:

- le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modifiche, in Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità "Indicazioni ad interim sulla gestione dei fanghi di depurazione per la prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2" di cui al Rapporto ISS COVID19 n. 9/2020-versione 2 Aprile 2020, e fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni in merito;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, e del Responsabile dell'Unità autorizzazioni complesse rifiuti ed effluenti, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

## **DETERMINA**

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**IRETI Spa**" di via Raffaello n.40, comune di Reggio Emilia relativamente al titolo ambientale: *Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura ai sensi del*

*D.Lgs n. 99/92;*

2) che l'Allegato 1 (Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs.99/92), l'Appendice A (impianti di depurazione da cui provengono i fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura ai sensi del D.Lgs 99/1992) e l'Appendice B (Elenco terreni Reggio Emilia) sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo sono contenuti nell'**Allegato 1** – Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs.99/92;

4) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

5) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

6) per eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, la ditta deve dare comunicazione all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

7) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

8) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

9) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia  
(D.ssa Valentina Beltrame)  
*firmato digitalmente*

## **Allegato 1 – Utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, ai sensi del D.Lgs 99/92.**

Il presente allegato riguarda l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane indicati in tabella:

nome impianto	Comune	Prov	Aut. n.	Data rilascio	Tip o Aut	Rilasciata da	A.E. progetto	Agglomerato afferente
Mancasale	Reggio Emilia	RE	29340	28/05/2012	AIA	Provincia di Reggio Emilia	169.846	Reggio Emilia - Albinea - Mancasale
Roncocesi	Reggio Emilia	RE	56565	15/10/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	150.000	Cavriago-Montecchio-Val d'Enza
Rubiera	Rubiera	RE	16806	28/10/2013	AUA	Provincia di Reggio Emilia	45.000	Scandiano-Rubiera
Salvaterra	Casalgrande	RE	54437	01/10/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	25.000	Castellarano-Casalgrande Salvaterra
Le Forche	Quattro Castella	RE	43225	06/08/2016	AUA	ARPAE – SAC RE	20.000	Le Forche
Villa seta Nuovo	Cadelbosco di Sopra	RE	41731	10/07/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	5.000	Villa Seta
Bosco	Scandiano	RE	44222	24/07/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	6.000	Bosco
Meletole	Castelnuovo di Sotto	RE	59929	03/11/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	10.000	Castelnuovo Sotto, Poviglio, Campegine
Guastalla Nord	Guastalla	RE	51905	04/10/2013	AUA	Provincia di Reggio Emilia	12.000	Guastalla Nord
Rio Saliceto	Rio Saliceto	RE	33733	11/06/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	6.000	Rio Saliceto
San Martino in Rio	San Martino in Rio	RE	49254	29/08/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	15.000	San Martino in Rio
Parma Ovest	Parma	PR	1121	23/05/2013	AIA	Provincia di Parma	168.000	Parma
Felino	Felino	PR	2667	16/12/2015	AUA	Provincia di Parma	50.000	Felino

Collecchio	Collecchio	PR	2755	22/12/2015	AUA	Provincia di Parma	20.000	Collecchio
Fontevivo	Fontevivo	PR	3540	20/04/2015	AUA	Provincia di Parma	16.000	Fontevivo - Noceto
Langhirano	Langhirano	PR	2643	24/12/2014	AUA	Provincia di Parma	25.000	Langhirano
Monticelli	Montechiarugolo	PR	4518	03/04/2014	AUA	Provincia di Parma	20.000	Montechiarugolo - Monticelli Terme
Cigarello	Carpineti	RE	17239	27/03/2015	AUA	Provincia di Reggio Emilia	5.000	Carpineti - Cigarello
Marola	Carpineti	RE	31735	26/05/2016	AUA	ARPAE- SAC RE	1.500	Marola
Casina	Casina	RE	34981	11/06/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	4.000	Casina
Rio Maillo	Castelnuovo ne' Monti	RE	31757	26/05/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	4.000	Rio Maillo
Rio Spirola	Castelnuovo ne' Monti	RE	68423	19/12/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	2.200	Rio Spirola
Viano	Viano	RE	59426	30/10/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	3.000	Viano
Roteglia	Castellara no	RE	44200	24/07/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	4.000	Roteglia
Baiso Capoluogo	Baiso	RE	39029	26/06/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	1.800	Baiso
Cervarezza	Ventasso	RE	50524	08/09/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	8.000	Cervarezza
Rio Dorgola	Castelnuovo ne' Monti	RE	31754	26/05/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	4.500	Rio Dorgola
Valestra	Carpineti	RE	59953	03/11/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	1.000	Valestra
Villa Minozzo	Villa Minozzo	RE	40998	24/07/2015	AUA	Provincia di Reggio Emilia	1.500	Villa Minozzo
Boretto	Boretto	RE	29641	15/05/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	4.000	Boretto
Brescello	Brescello	RE	22665	09/04/2014	AUA	Provincia di Reggio Emilia	3.200	Brescello

I fanghi sono conferiti presso il "Centro di stoccaggio fanghi" sito in Via Raffaello Sanzio n. 40, Località Mancasale, nel comune di Reggio Emilia e qui stoccati prima dell'utilizzo in agricoltura.

La ditta IRETI Spa è sia il soggetto produttore dei fanghi sia il soggetto utilizzatore degli stessi in quanto provvede direttamente all'utilizzazione agronomica su terreni di terzi e per i quali ha ottenuto formale concessione. Pertanto IRETI spa in qualità di utilizzatore, oltre che produttore, è il soggetto responsabile in ogni fase del corretto utilizzo in agricoltura conformemente alla D.G.R. 2773/04 paragrafo XIII punto 2.

La ditta dichiara inoltre che non è variata la tipologia dei fanghi che vengono utilizzati in agricoltura.

Relativamente al "Centro di Stoccaggio fanghi" e alla sue caratteristiche strutturali e gestionali si rimanda all'atto Det-Amb-2020-2779 del 17/06/2020 Autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 che autorizza, tra l'altro l'operazione R13 (*messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12, escluso il deposito temporaneo prima della raccolta nel luogo in cui sono stati prodotti*) dei fanghi provenienti da impianti di depurazione di acque reflue urbane per quantitativi annui complessivi pari a 53.725 tonnellate.

I fanghi conferiti al Centro di stoccaggio fanghi, si presentano già disidratati e allo stato "fangoso palabile". Il Centro di stoccaggio fanghi è organizzato in lotti funzionali per cui quando un lotto di stoccaggio risulta completo viene considerato chiuso e non viene più conferito altro fango e questi vengono sottoposti ad analisi al fine di verificarne la loro ammissibilità in agricoltura conformemente alle vigenti disposizioni. I fanghi non idonei sono posizionati in lotti specifici (separati dai lotti per i fanghi idonei) con destino diverso rispetto all'utilizzo in agricoltura.

Le quantità di fango (esprese come tal quale e come sostanza secca) prodotte dai diversi impianti di depurazione ed utilizzate in agricoltura nel territorio provinciale di Reggio Emilia, riferite all'anno 2019, sono riportate nella seguente tabella:

Denominazione impianto	Fango T.Q. prodotto (ton)	Fango S.S. prodotto (ton)	Fango T.Q. utilizzato in provincia di Reggio Emilia (ton)	Fango S.S. utilizzato in provincia di Reggio Emilia (ton)
Mancasale	9341,2	2310,08	2794,74	760,4
Roncocesi	8981,2	1883,37	2420,45	658,5
Rubiera	2704,2	567,07	824,20	224,5
Salvaterra	1197,4	297,07	328,97	89,5
Le Forche	463,6	105,09	152,61	41,5
Bosco	505,5	86,74	116,03	31,6
Meletole	200,5	31,35	75,08	20,4
Guastalla Nord	149,4	38,98	41,77	11,4
Rio Saliceto	212,2	39,92	51,87	14,1

San Martino in Rio	842,4	216,34	172,54	46,9
Parma Ovest	9740,12	1987,96	2781,09	756,6
Felino	1482,9	396,23	371,56	101,1
Collecchio	641,7	146,95	184,82	50,3
Fontevivo	250,5	50,10	144,42	39,3
Langhirano	1315,4	308,47	375,11	102,1
Monticelli	741,1	175,27	214,31	58,3
Cigarello	570,8	205,50	136,23	37,1
Casina	31,9	10,16	*	*
Rio Maillo	38,8	10,86	5,19	1,4
Rio Spirola	13,6	2,08	7,92	2,2
Roteglia	33,4	6,39	9,01	2,5
Rio Dorgola	78,4	27,20	17,2	4,7
<b>TOTALE</b>	<b>39536,22</b>	<b>8903,18</b>	<b>11225,12</b>	<b>3054,1</b>

\*nota: dato non disponibile in quanto trattasi di fanghi non utilizzati in agricoltura nel 2019.

La ditta dichiara che, al momento dell'effettivo conferimento in agricoltura, il fango risulta stabilizzato conformemente a quanto indicato dal P.to 2 Allegato 1 della DGR 2773/2004, in quanto ha un'età superiore a 30 giorni. Il tempo di permanenza dei fanghi nelle piazzole di stoccaggio, alla chiusura del lotto, è infatti da intendersi come il tempo utile per la predisposizione della documentazione funzionale all'utilizzazione agronomica, come da punto 14 dell'Allegato 1 alla DGR 326/2019.

I terreni a disposizione per l'utilizzo dei fanghi in agricoltura sono riportati nell'Appendice B "Elenco terreni Reggio Emilia" parte integrante della presente Autorizzazione.

### Prescrizioni

1. L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve essere conforme alle disposizioni nazionali e regionali di settore.
2. Per quanto non disciplinato dalle norme sull'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, essendo essi rifiuti, devono essere rispettate le vigenti disposizioni in materia di rifiuti di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/06.
3. sono ammessi all'utilizzo in agricoltura i fanghi provenienti esclusivamente dagli impianti di depurazione indicati nell'Appendice A del presente atto e previo stoccaggio nel "Centro stoccaggio fanghi".
4. Sono ammessi all'utilizzo in agricoltura i fanghi stoccati presso il "Centro stoccaggio fanghi" con articolazione per lotti funzionali nel rispetto dell'autorizzazione ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06 di tale centro.

5. l'utilizzo dei fanghi in agricoltura deve essere effettuato esclusivamente sui terreni riportati nell'Appendice B "Elenco terreni Reggio Emilia" parte integrante della presente Autorizzazione;
6. i fanghi devono essere analizzati periodicamente con le modalità e le frequenze previste al punto 8 della D.G.R. n.326/2019 eseguendo il protocollo analitico completo di cui alla tabella A (A1, A2, A3, A4) e tabella B (B1 e B2) come previsto punto 11 della medesima DGR 326/2019. Qualora dalle analisi periodiche del fango eseguite presso l'impianto di depurazione risultasse che il fango non è conforme ad uno o più parametri di cui alla tabella A (A1, A2, A3, A4) e tabella B (B1 e B2) della D.G.R. n.326/2019, deve essere data comunicazione ad ARPAE e deve essere immediatamente sospeso il conferimento presso il "Centro di Stoccaggio Fanghi" nei lotti destinati all'utilizzo agronomico e tali fanghi non conformi non possono avere tale destinazione in agricoltura.
7. L'utilizzatore dei fanghi è tenuto a trasmettere ad ARPAE, entro 15 giorni, copia dei certificati analitici dei controlli eseguiti sui fanghi degli impianti di depurazione di provenienza ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 99/92 in conformità e con la periodicità stabilita dalla D.G.R. n.326/2019.
8. I fanghi prima dell'utilizzo in agricoltura devono essere sottoposti a trattamento/stabilizzazione e disposizioni previste all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale 2773/04 e s.m.i; coerentemente alla D.G.R. 326/2019, è fatto salvo che il tempo di permanenza di deposito dei fanghi nelle piazzole di stoccaggio, alla chiusura del lotto, si intenda come il tempo utile per la predisposizione della documentazione funzionale all'utilizzazione agronomica.
9. Prima dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi stoccati nei lotti e senza ulteriore aggiunta successiva di fanghi nei medesimi dovrà essere effettuato almeno un accertamento analitico per ogni partita omogenea dei fanghi (lotto). Tale accertamento prima dell'utilizzo in agricoltura, deve essere effettuato ai sensi del punto 6, paragrafo XII della D.G.R. 2773/04, dovendosi prevedere la ricerca dei parametri di tabella A (A1, A2, A3, A4) e B (B1 e B2) della D.G.R. 326/19.
10. Deve essere messa a disposizione dei tecnici di Arpae una attrezzatura idonea ad eseguire in sicurezza, il campionamento del fango di depurazione in stoccaggio nei lotti.
11. E' vietato l'accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno. In ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore si deve provvedere all'interramento dei fanghi.
12. Secondo il disposto di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2017 è vietata l'utilizzazione nello stesso terreno e nello stesso anno solare dei fanghi di depurazione ai sensi del D.Lgs. 99/92 e degli effluenti di allevamento e assimilati, nonché delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dei correttivi derivanti dal trattamento di materiali biologici come definiti all'art. 2, lettera gg) del citato Regolamento Regionale.
13. Deve essere effettuata la caratterizzazione analitica dei terreni prevista al Capitolo XVII della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005 secondo le modalità ivi riportate e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3 della medesima deliberazione, e della D.G.R. n. 297/2009.

14. Le date di esecuzione dei campioni di terreno dovranno essere comunicate a mezzo PEC ad ARPAE Servizio territoriale e Servizio Autorizzazioni e Concessioni almeno 2 giorni lavorativi prima della loro effettiva esecuzione.
15. La ditta è tenuta a verificare eventuali prescrizioni, condizioni, divieti imposti dal Comune territorialmente competente, nel cui ambito insistano i terreni oggetto di utilizzo dei fanghi.
16. Ai sensi dell'art. 9 del sopracitato D.Lgs. n.99/92, il titolare dell'autorizzazione è tenuto entro 10 giorni lavorativi prima dell'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi sul suolo, a presentare notifica di utilizzo all'ARPAE ed al/ai Comune/i interessati alle operazioni di applicazione di fanghi sul suolo.
17. La notifica deve contenere gli elementi informativi e la documentazione prevista dal capitolo XV della D.G.R. n.2773/04 e s.m.i..
18. Le notifiche devono contenere apposito piano di distribuzione illustrante i quantitativi di fango tal quale, di sostanza secca, il corrispondente contenuto di Azoto per ettaro secondo le dosi colturali riportate nella Tabella 2 dell'Allegato 5 della D.G.R. n.2773/04, queste informazioni devono essere riferite alla notifica in corso ed al biennio precedente e specificando il quantitativo di sostanza secca per ettaro nel triennio. Tutti i sopracitati dati dovranno essere riferiti ai terreni autorizzati ed opportunamente identificati. Per tali terreni deve inoltre essere allegato l'esito della loro caratterizzazione analitica preventiva, prevista al Capitolo XVII della deliberazione di Giunta Regionale n. 2773 del 30 dicembre 2004 secondo le modalità ivi riportate e nel rispetto di quanto previsto nell'Allegato 3 della medesima deliberazione.
19. Successivamente alla data di presentazione della notifica e almeno due giorni lavorativi prima delle operazioni di utilizzo dei fanghi dovrà esserne data comunicazione scritta a mezzo PEC ad ARPAE, contenente le informazioni previste al punto 5 del capitolo XV della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005.
20. Il titolare dell'autorizzazione, è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, vidimato da ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, da aggiornare e conservare, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 99/92 e sulla base del modello riportato all'appendice 3 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005, con aggiornamento da eseguirsi entro una settimana.
21. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni la scheda riassuntiva annuale come da D.G.R. n. 1812 del 07/12/2020 ("Tabella di raccolta dati") dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.
22. In caso di modifica dell'elenco dei terreni oggetto di utilizzazione dei fanghi in agricoltura (Appendice B "Elenco terreni Reggio Emilia" al presente atto), anche per stralcio di terreni dall'elenco, la ditta deve presentare domanda di modifica di AUA, allegando l'elenco complessivo aggiornato dei terreni e nota illustrante le modifiche apportate unitamente a cartografia dei terreni. Per tutti i terreni oggetto di autorizzazione dovrà essere allegata dichiarazione di consenso (redatta ai sensi dell'art.47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 e normative vigenti in materia) all'utilizzo esclusivo dei fanghi sui terreni medesimi. Ciascuna

dichiarazione deve contenere almeno: elenco terreni oggetto di disponibilità e loro dati catastali; titolo di disponibilità del concedente, le date e periodo di validità della concessione; impegno a non utilizzare effluenti di allevamento Reg. 3/17 sui terreni dichiarati per tutta la durata prevista; dichiarazione che i terreni concessi all'utilizzo dei fanghi non siano inseriti in Comunicazione di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento per il periodo di validità indicato nella dichiarazione.

23. la raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione, il trasporto dei fanghi verso il "Centro stoccaggio fanghi" e da quest'ultimo verso i terreni oggetto di utilizzazione agronomica devono avvenire con attrezzature e mezzi idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente.
24. In caso di trasporto di altri rifiuti i mezzi devono essere preliminarmente ripuliti al fine del successivo trasporto di fanghi.
25. Relativamente agli aspetti legati alla presente emergenza epidemiologica COVID-19 la ditta deve attenersi alle indicazioni e disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità e degli altri enti competenti in materia,

**ed inoltre:**

26. La caratterizzazione preventiva dei fanghi, di cui al punto 4, paragrafo XVIII della D.G.R. 2773/04 deve essere eseguita per i nuovi impianti o per le modifiche sostanziali degli impianti già autorizzati, con le frequenze indicate nella tabella 1 del medesimo allegato 4 per la ricerca dei parametri di cui alla tabella A (A1, A2, A3, A4) e tabella B (B1 e B2) della DGR n.326/2019.
27. Il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi non potrà superare i 12 (dodici) mesi.
28. Per il parametro arsenico nei fanghi è previsto un valore "soglia di attenzione" pari a 10 mg/kgss, qualora detto parametro, rinvenuto nei fanghi di depurazione, superi il valore soglia di attenzione di 10 mg/kgss, è vietato, per i due anni successivi, effettuare ulteriori utilizzi agronomici di fango nei terreni che hanno ricevuto i fanghi arricchiti in arsenico.
29. Le metodiche analitiche da utilizzare per l'analisi dei fanghi di depurazione dovranno essere conformi alla D.G.R. 326/19.
30. È vietato l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione se non ricorrono le condizioni qualitative dei fanghi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del D. Lgs. 99/92 e se essi non sono conformi all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.326/2019.
31. In caso di non idoneità ai sensi del D.Lgs 99/92 e normativa regionale, i fanghi di depurazione non possono essere utilizzati in agricoltura e dovranno essere gestiti conformemente alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06.
32. A seguito di caratterizzazione di fanghi che abbia evidenziato la non conformità ai limiti, la ditta per procedere all'utilizzo dovrà presentare nuova caratterizzazione con esiti conformi alle disposizioni unitamente a relazione illustrante le cause e seguenti misure attivate per il rientro ai limiti di legge.
33. e' vietato applicare fanghi sugli stessi terreni per un periodo massimo continuativo

- superiore a tre anni; dopo tale periodo i terreni non potranno essere oggetto di distribuzione di fanghi per almeno due anni.
34. l'autorità competente, ARPAE, nel corso di validità della presente autorizzazione, a seguito di verifiche o controlli effettuati, può richiedere che l'utilizzatore svolga un programma straordinario di controllo dei suoli indicando le zone omogenee, gli ettari da campionare all'interno della zona omogenea e le procedure di campionamento. Le procedure di campionamento che ARPAE potrà richiedere saranno quelle indicate all'allegato 5 oppure quelle previste dai Metodi Ufficiali di analisi chimica del suolo di cui al Decreto Ministeriale 13 settembre 1999.
  35. Devono essere rispettate le condizioni agronomiche di utilizzo di fanghi sui terreni previste al Capitolo VI e la quantità e dosi-gruppi culturali previste all'allegato 5 della D.G.R. n.285 del 14 febbraio 2005.
  36. I fanghi possono essere applicati sui terreni in dosi fino ad un massimo di 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché i suoli presentino le caratteristiche definite dal D.Lgs 99/1992 e dalla D.G.R. 2773/04 e s.m.i..
  37. La notifica ha validità di 6 mesi dalla data della sua presentazione ad ARPAE.
  38. Il produttore ed l'utilizzatore dei fanghi restano assoggettati alla compilazione dei registri richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti.
  39. E' vietato l'utilizzo dei fanghi di depurazione in particolare:
    - a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
    - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
    - c) nelle zone di divieto di cui all'art. 2 delle Norme tecniche di attuazione - Piano regionale per il risanamento delle acque - Stralcio per il Comparto zootecnico, approvate con Delibera del Consiglio Regionale n. 570 del 11/02/1997;
    - d) nelle zone di rispetto di cui all'art. 94 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006;
    - e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
    - f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
    - g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
    - h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino del fiume Po;
    - i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
    - j) in terreni con pH minore di 5;
    - k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
    - l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
    - m) in presenza di colture fatto salvo quando disposto al paragrafo IX della Delibera di

Giunta Regionale 2773/04;

- n) se non ricorrono le condizioni qualitative dei fanghi di cui all'art. 3 e all'art. 4 del D. Lgs. 99/92 e se essi non sono conformi all'Allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n.326/2019;
  - o) se non ricorrono le condizioni qualitative dei terreni di cui all'art. 3 e all'art. 4 del D. Lgs. 99/92 e se essi non sono conformi all'Allegato 3 della deliberazione di Giunta Regionale 2773/04;
  - p) qualora fanghi contenenti cromo siano utilizzati sui suoli il cui potere ossidante, determinato secondo i metodi previsti dal paragrafo XVII della Delibera di Giunta Regionale 2773/04, possa produrre una quantità di cromo esavalente uguale o superiore a 1 micro-mole;
40. Il sistema di applicazione al terreno prescelto deve essere in grado di distribuire il fango con efficiente uniformità e regolarità, al fine di assicurare il corretto apporto di nutrienti ed il rispetto delle quantità e dosi-gruppi culturali previste all'allegato 5 della D.G.R. n.285/2014 e s.m.i..
41. il registro di utilizzazione unitamente ad i certificati analitici e tutta la documentazione prevista dalla Parte IV del D.Lgs 152/06 in materia di rifiuti devono essere conservati per un periodo non inferiore a 6 (sei) anni.

Per quanto non espressamente richiamato dal presente atto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 99/92, alla Deliberazione Regionale n. 2773/04 e s.m.i., e per quanto pertinenti al Regolamento Regionale n. 3/2017.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**